



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. VI, 16 dicembre 2011, n. 27202

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione al verbale di accertamento per violazioni del codice della strada - Competenza per territorio - Natura inderogabile - Sussistenza - I Fattispecie concernente plurime infrazioni al codice della strada commesse in località differenti da autista di una ditta di trasporti.

In tema di competenza per territorio del giudice dell'opposizione a sanzioni amministrative, ove siano contestate più violazioni verificatesi in luoghi diversi, nell'impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti continuati o di quello unico permanente, deve trovare applicazione il criterio del luogo del relativo accertamento. (Fattispecie concernente plurime infrazioni al codice della strada commesse in località differenti dall'autista di una ditta di trasporti, accertate mediante il successivo esame dei dischi cronotachigrafi). (Cass. Pen., sez. VI, 16 dicembre 2011, n. 27202) [RIV-1205P437] Art. 204-bis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Serravalle Scrivia ha richiesto regolamento di competenza di ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., essendo stato adito in riassunzione, a seguito dell'ordinanza in data 23 aprile 2010 dell'omologo ufficio di Alessandria, che, declinando la propria competenza in un giudizio oppositivo ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, ad oggetto di plurime infrazioni stradali verificatesi in diverse località, aveva indicato quale giudice competente quello nel cui mandamento aveva sede la ditta opponente, T. L., di cui era dipendente l'autista materiale trasgressore.

Ad avviso del giudice rimettente, condiviso dal P.G., la competenza sarebbe stata dell'ufficio originariamente adito in opposizione, nella cui circoscrizione territoriale vi era stato l'accertamento degli illeciti, nella specie da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria.

Detta tesi, cui ha aderito nella propria memoria l'opponente, mentre non ha svolto in questa sede attività difensiva l'ufficio opposto, è fondata.

Al riguardo, infatti, va osservato il principio, già più volte affermato da questa Corte secondo cui, nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie in cui variabili erano i percorsi dei viaggi effettuati dall'autista, o di condotta permanente svoltasi in varie località, nell'impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti continuati o di quello unico permanente, difficilmente individuabili, non può che applicarsi quello del luogo del relativo accertamento (v. Cass. nn. 9708/01, 3756/01, SU. n. 4131/88),

Poiché nella specie, l'accertamento è avvenuto ed è stato verbalizzato in Alessandria, presso l'ufficio sopra indicato, all'esito dell'esame *ex post* dei dischi cronotachigrafi relativi ad una pluralità di viaggi, la competenza deve ritenersi ivi radicata, rimettendosi le parti al locale Giudice di Pace, cui si demanda anche la pronunzia sulle spese del presente giudizio. (*Omissis*) **[RIV-1205P437] Art. 204-bis**